

che con quelle ecclesiastiche, ma prima di celebrare la loro unione, vogliono con quest'atto stabilire le massime e condizioni che debbono regolarla, dichiarando anzitutto di volere sottomettersi al regime dotale, giusta come è prescritto dal Codice Civile.

Ciò posto la comparsante Giovanna Stefania Tramuta, autorizzata dal detto suo marito, volendo contribuire al buon decoro e sostegno del detto futuro matrimonio costituisce in dote alla suddetta futura sposa di lei figlia accettante e per essa accettante il futuro sposo Carmelo Samaritano:

1.° Due case terrane contigue fra loro, site nel comune di Nibera, una via Nano N.° 16 e l'altra in via Posenna N.° 18, confinanti con casa di Francesca Moiceli da due lati, e con le connate due vie, del valore di lire duecento in complesso: queste due case terrane originariamente formavano una sola casa terrana e così figurano e risultano dal catasto fabbricati di Nibera, in fatti sono notate all'art.° 1744 sotto nome di Tramuta Stefania Giovanna fu Giuseppe, moglie a Guarino colla designazione di una casa in via Nano N.° 12 coll'imponibile di lire undici e centesimi venticinque.

Soggetta alla sola fondiaria, che la futura sposa e per essa il futuro sposo si obbliga di pagare di oggi in poi, perchè anche da oggi in poi di dette due case terrane essa avrà la proprietà il materiale possesso e godimento di unita a tutte le attinenze, dipendenze ed accessori

e si conviene più espressamente che detto possesso sarà trasfritto alla futura sposa dal giorno del matrimonio in poi, ed ove mai per tale giorno le medesime due case terrane si trouassero date in affitto, lo stesso possesso essa futura sposa l'avrà del primo Settembre millenovecentoquattro, ma dal giorno del matrimonio sino al primo Settembre sarà obbligo della dotante di fornire alla venuta sua figlia altra casa per uso di abitazione. 2.° Fonti oggetti di beneficenza stimati da un perito scelto di accordo del valore di lire cento, che il futuro sposo Carmelo ha maritimo dichiara di avere ricevuto e ne rilaxa quietanza. Questi si obbliga di bene amministrare la superiore dote e di farne la restituzione quando ne sarà il caso nei modi di legge; e però le parti rinunziano a l'ipoteca legale uacente dal presente atto e dispensano me Notaro d'accenderlo, liberandomi d'ogni responsabilità.

È data facoltà al futuro sposo di vendere le sopra descritte due case terrane senza bisogno di autorizzazione del Tribunale, però mentre il ricauando presso di una potrà servire ai bisogni della famiglia, l'altro nella sua interezza dovrà essere impiegato nell'acquisto di altra casa da rimanere come fondo dotale della suddetta Giacolina Guarino, la quale dichiara di non avere ricevuto altre precedenti donazioni a nessun titolo dalla madre.

Le spese di quest'atto sono a carico comune delle parti. Giovanna Stefania Tramuta e Giacolina Guarino dichiara